

Edizione di mercoledì 9 Dicembre 2020

CASI OPERATIVI

Morte dell'agente in regime forfettario e adempimenti per gli eredi
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Il quadro di sintesi dei crediti d'imposta prorogati nel D.D.L. di Bilancio 2021
di **Debora Reverberi**

RISCOSSIONE

Decreto Ristori-quater: le modifiche alla rateizzazione dei ruoli
di **Gennaro Napolitano**

RISCOSSIONE

La proroga e la sospensione dei versamenti nel Decreto Ristori-quater
di **Francesca Dal Porto**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Il saldo Imu 2020
di **Fabio Garrini**

CASI OPERATIVI

Morte dell'agente in regime forfettario e adempimenti per gli eredi

di **EVOLUTION**



Un agente di commercio, che svolgeva la sua attività come forfettario, muore il 02/11/2020. Unico erede la moglie, la quale dovrà emettere fattura ai committenti sulle competenze che saranno liquidate via via che matureranno e saranno pagate. Che tipo di fattura dovrà emettere, con la partita Iva del soggetto deceduto?

In sostanza può emettere fattura ai fini Iva come forfettario? ai fini delle imposte sui redditi deve poi assoggettare quanto percepito a tassazione separata? Deve essere applicata la ritenuta?

Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato, merita di essere richiamato l'articolo 35-bis D.P.R. 633/1972, in forza del quale gli obblighi a cui sarebbe stato tenuto il professionista deceduto "possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data".

La richiamata disposizione ha sollevato, negli scorsi anni, alcuni dubbi interpretativi, posto che le prestazioni di servizi si possono considerare effettuate, ai fini Iva, soltanto al momento del pagamento della prestazione o dell'emissione della fattura, se precedente: ciò significava, dunque, che gli eredi non potevano emettere fattura per le prestazioni svolte dal professionista, posto che l'articolo 35 bis fa espresso richiamo alle operazioni già effettuate dal *de cuius*.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

AGEVOLAZIONI

Il quadro di sintesi dei crediti d'imposta prorogati nel D.D.L. di Bilancio 2021

di Debora Reverberi



Il DDL di Bilancio 2021 contiene **la proroga**, talora con rimodulazioni e modifiche, dei principali **crediti d'imposta in vigore nel periodo 2020**.

Di seguito si propone **un quadro di sintesi, non esaustivo, dei principali crediti d'imposta oggetto di proroga al 2021 e 2022** con le loro caratteristiche distintive.

Quadro di sintesi dei principali crediti d'imposta ex DDL di Bilancio 2021

Credito d'imposta **Proroga al 31.12.2022** del credito d'imposta introdotto dall'[articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015](#) per l'acquisto di **beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive** nelle zone assistite ubicate **nelle seguenti regioni del Mezzogiorno**:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Credito d'imposta **Proroga per le annualità 2021 e 2022** del credito d'imposta potenziato per gli **R&S potenziato nelle** investimenti in attività di R&S (inclusi i progetti di R&S in materia di Covid-19) **aree del Mezzogiorno** in favore delle imprese operanti nelle **regioni del Mezzogiorno e direttamente afferenti alle strutture produttive** ivi ubicate:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il credito di imposta R&S di cui all'[articolo 1, comma 200, L. 160/2019](#) è prorogato con le medesime aliquote stabilite per il 2020 dall'[articolo 244 D.L. 34/2020](#):

- 25% per le grandi imprese;
- 35% per le medie imprese;
- 45% per le piccole imprese.

Non è prevista la proroga del credito R&S potenziato per le imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Credito d'imposta **Proroga al 31.12.2021** del credito d'imposta per le spese di consulenza relative

- quotazione Pmi** alla quotazione delle Pmi, istituito dalla **L. 205/2017**.
Il credito d'imposta ammonta:
· al **50% dei costi di consulenza sostenuti per l'ammissione alle negoziazioni**
· **fino a un massimo di 500.000 euro**.
È previsto uno stanziamento di **30 milioni di euro per il 2022**.
- Crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese** Modifiche ai requisiti di accesso alle misure previste per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni introdotte dall'[articolo 26 D.L. 34/2020](#) e **proroga al 30.06.2021 del termine di esecuzione dell'aumento di capitale**.
La proroga al 30.06.2021 riguarda più precisamente:
· **la delibera ed esecuzione dell'aumento di capitale rilevante ai fini del credito d'imposta sulle perdite** registrate nel 2020; nel caso di aumenti di capitale eseguiti nel primo semestre 2021 viene **elevata la soglia massima prevista di concorrenza al capitale sociale dal 30% al 50%**;
· **la sottoscrizione dei prestiti obbligazionari subordinati** per quanto riguarda il Fondo Patrimonio Pmi.
La proroga al 30.06.2021 non riguarda il credito d'imposta per conferimenti in denaro volti all'aumento del capitale sociale con rilevanza dei soli investimenti effettuati fino al 31.12.2020.
- Credito d'imposta investimenti pubblicità** **Proroga per il biennio 2021-2022** del credito d'imposta per gli investimenti in pubblicità effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, in **continuità col regime speciale introdotto per il 2020**:
· **credito d'imposta pari al 50% del valore degli investimenti effettuati**;
· **tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui**.
- Tax credit edicole** **Proroga per il biennio 2021-2022** del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. **tax credit edicole**).
Il credito d'imposta si applica **alle condizioni e con le modalità previste per il 2020** dall'[articolo 28, D.L. 18/2020](#) (estensione del limite di credito a 4.000 euro per beneficiario e ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili) nel **limite di spesa annuale di 15 milioni di euro**.
- Credito d'imposta testate edite in formato digitale** **Proroga per il biennio 2021-2022** del credito d'imposta per i servizi digitali introdotto dall'[articolo 190 D.L. 34/2020](#).
Il credito d'imposta è riconosciuto alle **imprese editrici di quotidiani e di periodici**, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, **per un importo pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale**.
La misura è riconosciuta entro il **limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**.
- Credito d'imposta investimenti in beni strumentali** **Estensione agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 e alle prenotazioni al 31.12.2022 con effettuazione degli investimenti entro il 30.06.2023**, della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall'[articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#).

La nuova disciplina delineata dal D.D.L. di Bilancio 2021:

- **potenzia e diversifica le aliquote agevolative** (in particolare dal 16.11.2020 al 31.12.2021);
- **incrementa le spese ammissibili** (introduzione della fascia di investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni di euro);
- **amplia l'ambito applicativo (estensione ai beni immateriali non 4.0 e previsione di aliquota maggiorata per strumenti per lo *smart working*)**
- **accorcia il periodo di fruizione a 3 quote annuali di pari importo, ridotte a una nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti con ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni;**
- **accelera la fruizione** dal periodo d'imposta di entrata in funzione o interconnessione.

Tipologia di bene	Periodo effettuazione investimento	di Aliquote e tetti di spesa complessivi
Beni materiali e immateriali ordinari	2021	10%
		15% <i>smart working</i> Tetto 2 milioni di euro (materiale) Tetto 1 milione di euro (immateriale)
	2022	6% Tetto 2 milioni di euro (materiale) Tetto 1 milione di euro (immateriale)
Beni materiali 4.0	2021	– 50% fino a 2,5 milioni di euro – 30% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20
	2022	– 40% fino a 2,5 milioni di euro – 20% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20
Beni immateriali 4.0	2021/2022	20% fino a 1 milione di euro
Credito R&S&I&D	Proroga ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022 del credito d'imposta R&S&I&D di cui all'articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019 con potenziamento delle aliquote e dei massimali di credito d'imposta, modifiche intese a chiarirne l'ambito applicativo e introduzione dell'obbligo di asseverazione della relazione tecnica. Le aliquote e i limiti di credito d'imposta sono potenziati sul biennio 2021-2022: <ul style="list-style-type: none"> • 20% entro il limite di credito di euro 4 milioni per attività di R&S; • 15% entro il limite di credito di euro 2 milioni per attività di IT 4.0 o green; • 10% entro il limite di credito di euro 2 milioni per attività di IT; • 10% entro il limite di credito di euro 2 milioni per attività di Design. 	
Credito formazione 4.0	Proroga fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 del credito d'imposta formazione 4.0 di cui all'articolo 1, commi 46–56, L. 205/2017.	

È previsto l'ampliamento delle voci agevolabili, già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, alle spese del personale non dipendente, ai servizi di consulenza connessi alla formazione, ai costi di esercizio e alle spese generali indirette strettamente inerenti.

Sono confermate le seguenti aliquote e limiti del 2020, con incremento **al 60% nel caso di formazione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati:**

- **50%** entro il limite di credito di euro 300.000 **per le piccole imprese;**
- **40%** entro il limite di credito di euro 250.000 **per le medie imprese;**
- **30%** entro il limite di credito di euro 250.000 **per le grandi imprese.**

RISCOSSIONE

Decreto Ristori-quater: le modifiche alla rateizzazione dei ruoli

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

LE CHIUSURE DI BILANCIO AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 7 D.L. 157/2020](#) (c.d. **Decreto Ristori-quater**), modificando l'[articolo 19 D.P.R. 602/1973](#) (recante "**Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito**"), ha introdotto alcune significative **modifiche** alla disciplina della **rateizzazione** delle **somme iscritte a ruolo**. Alcune di tali modifiche hanno carattere **strutturale**, mentre altre sono **temporanee** in quanto espressamente connesse all'attuale **situazione emergenziale**.

Misure strutturali

I [commi 1](#) e [2](#) dell'**articolo 7** contengono le modifiche di carattere **strutturale**, quindi **a regime**, apportate all'istituto della **rateizzazione** dei **ruoli**.

Le **novità** sono le seguenti:

- dalla **data** di **presentazione** della **richiesta di dilazione** e fino alla **data** dell'eventuale **rigetto** della stessa ovvero dell'eventuale **decadenza** dalla **rateazione**:
 1. sono **sospesi** i **termini** di **prescrizione** e **decadenza**,
 2. **non possono** essere **iscritti nuovi fermi amministrativi** e **ipoteche**, fatti salvi quelli già in essere alla data di presentazione dell'istanza,
 3. non possono essere avviate **nuove procedure esecutive**;
- non può in nessun caso essere concessa la **dilazione** delle **somme** oggetto di **verifica** ai sensi dell'[articolo 48-bis P.R. 602/1973](#) effettuata in qualunque **momento antecedente** alla **data** di **accoglimento** della **richiesta di rateazione** (si ricorda che l'[articolo 48-bis](#) prevede che le **pubbliche amministrazioni**, prima di effettuare, a qualunque titolo, il **pagamento** di un **importo** superiore a **cinquemila euro**, sono tenute a **verificare** se il beneficiario è **inadempiente** all'obbligo di **versamento** derivante dalla **notifica** di una o

più **cartelle di pagamento** per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo);

- il **versamento** della **prima rata** del **piano di dilazione** comporta l'**estinzione** delle **procedure esecutive** già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Le **regole** sopra descritte si **applicano** ai **provvedimenti di accoglimento** emessi con riferimento alle **richieste di rateazione** presentate **a decorrere** dalla **data di entrata in vigore** del **D.L. 157/2020**, cioè a partire dal **30 novembre 2020**.

Misure temporanee

I [commi 3 e 4](#) dell'**articolo 7**, invece, dettano alcune **disposizioni** che **semplificano** le **procedure** e le **condizioni** per l'accesso al beneficio della **dilazione** delle somme iscritte a ruolo e che si **applicano** alle **sole richieste di dilazione** presentate **fino al 31 dicembre 2021**.

Le novità sono le seguenti:

- con riferimento alle **richieste di rateazione** presentate **dal 30.11.2020 e fino al 31.12.2021**, in **deroga** alla **disciplina generale** (dettata dall'[articolo 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 602/1973](#)), la **temporanea situazione di obiettiva difficoltà** (condizione espressamente prevista per accedere alla dilazione delle somme iscritte a ruolo) deve essere **documentata**, ai fini della concessione della dilazione, nel caso in cui le **somme iscritte a ruolo** siano di **importo superiore a 100.000 euro** (in luogo dei **000** ordinariamente previsti) – in altri termini, **fino al 31 dicembre 2021** è possibile presentare istanza di rateazione **senza documentare** la temporanea obiettiva difficoltà per **importi iscritti a ruolo** che siano **pari o inferiori a 100.000 euro**;
- in relazione ai **provvedimenti di accoglimento** delle "**richieste semplificate**" di cui al punto precedente, la **decadenza** dal **beneficio** della **dilazione** si verifica solo in caso di **mancato pagamento** di **dieci rate**, anche non consecutive, **in luogo** delle **cinque** ordinariamente previste.

Ulteriori disposizioni

Infine, i [commi 5 e 6](#) dell'**articolo 7** contengono le seguenti ulteriori disposizioni finalizzate a riconoscere ai contribuenti una **maggiore flessibilità** nei **pagamenti** delle **somme dilazionate**

alla luce del protrarsi della pandemia da Covid-19:

- i **carichi** contenuti nei **piani di dilazione**, per i quali **prima** dell'inizio del periodo di **sospensione** dell'attività di **riscossione** a seguito dell'**emergenza epidemiologica** (disposta dall'[articolo 68, commi 1 e 2-bis, L. 18/2020](#)) è intervenuta la **decadenza dal beneficio**, possono essere **nuovamente dilazionati** ai sensi dell'[articolo 19 D.P.R. 602/1973](#), presentando la richiesta di rateazione **entro il 31 dicembre 2021**, **senza necessità di saldare le rate già scadute** (come invece previsto dalla disciplina generale); in questo caso, ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 7 del Decreto Ristori-*quater* (**decadenza** dal **beneficio** della **dilazione** che si verifica in caso di **mancato pagamento** di **dieci**, e non di cinque, **rate**, anche non consecutive);
- a favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “**prima Rottamazione**” (prevista dall'[articolo 6 L. 193/2016](#)) e della “**Rottamazione-bis**” (prevista dall'[articolo 1, commi da 4 a 10-quater, D.L. 148/2017](#)) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere (ai sensi dell'[articolo 19 D.P.R. 602/1973](#)) la **rateizzazione** del **pagamento** per le **somme ancora dovute**.

RISCOSSIONE

La proroga e la sospensione dei versamenti nel Decreto Ristori-quater

di **Francesca Dal Porto**

Seminario di specializzazione

FATTURAZIONE ELETTRONICA, ESTEROMETRO E NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il D.L. 157/2020 (c.d. Decreto Ristori-quater), pubblicato nella G.U. n. 297 del 30.11.2020, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fra le altre misure prevede, all'articolo 2, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020.

La **misura si rivolge ai soggetti:**

- **esercenti attività d'impresa, arte o professione,**
- **che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,**
- **che hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto,
- **che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.**

La sospensione è relativa a:

- ai **versamenti delle ritenute alla fonte** e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ai **versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;**
- ai **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.**

Il [comma 2](#) dell'**articolo 2 D.L. 157/2020** prevede che la sospensione di cui sopra operi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e **che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.**

Il [comma 3](#) dell'**articolo 2 D.L. 157/2020** estende la disposizione di cui al comma 1, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti, anche:

- ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'[articolo 1 D.P.C.M. 03.11.2020](#), aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in **qualsiasi area del territorio nazionale**;
- ai soggetti che **esercitano le attività dei servizi di ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno **scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto** (come individuate **alla data del 26.11.2020** con le **ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 D.P.C.M. 03.11.2020 e dell'articolo 30 D.L. 149/2020**),
- nonché ai soggetti che operano nei **settori economici individuati nell'allegato 2** al richiamato Decreto,
- ovvero ai soggetti che esercitano l'**attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator**, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno **scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020** con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'[articolo 3 D.P.C.M. 03.11.2020](#) e dell'[articolo 30 D.L. 149/2020](#).

Il [comma 4](#) dell'**articolo 2 D.L. 157/2020** prevede che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione, fino a un massimo di **quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

L'[articolo 4 D.L. 157/2020](#) prevede invece una proroga: lo **spostamento dal 10 dicembre 2020** (termine precedentemente previsto dal Decreto "Cura Italia" – **D.L. 18/2020** – all'**articolo 68, comma 3**, così come modificato dall'[articolo 154, lettera c, Decreto rilancio – D.L. 34/2020](#)) al **1° marzo 2021** del termine entro cui sarà possibile provvedere al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, **delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione dei ruoli (articoli 3 e 5 D.L. 119/2018) e per il "saldo e stralcio" degli omessi pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (articolo 1, comma 184 e seguenti, L. 145/2018).**

A quest'ultimo proposito, l'**Agenzia della riscossione** ha fornito sul proprio sito una **serie di chiarimenti**, ricordando che per il nuovo termine del **16 marzo 2021 non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018** e che la possibilità di proroga si riferisce ai soli soggetti che nel 2019 abbiano **regolarmente pagato le rate previste**.

Inoltre, l'Agenzia precisa che, poiché il **1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021**, in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a

titolo di **acconto sulle somme complessivamente dovute**.

Infine, per evitare qualsiasi diversa interpretazione, l'Agenzia ribadisce che l'importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella "[Comunicazione delle somme dovute](#)" già in possesso del contribuente **anche se lo stesso effettuerà il versamento in date differenti** rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Il saldo Imu 2020

di **Fabio Garrini**

Master di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020: ASPETTI ORDINARI E STRAORDINARI

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **16 dicembre** scade il termine per il **versamento del saldo Imu 2020**, il tributo comunale, rivisitato dalla L. 160/2019, che **ha assorbito la Tasi** (il tributo sui servizi indivisibili, infatti, da quest'anno è **scomparso**).

Nel presente contributo andremo a riepilogare la **scadenza di pagamento** e l'**articolazione delle aliquote** da utilizzare per il calcolo del tributo, rinviando ad un precedente approfondimento ("[Saldo Imu con possibile conguaglio nel 2021](#)") il tema del **conguaglio che potrebbe rendersi necessario nel caso in cui i Comuni dovessero procedere a modificare le aliquote sulla base dei termini prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-quinquies, D.L. 125/2020**.

Il saldo Imu

L'Imu è il principale **tributo comunale** che viene pagato dai contribuenti in autoliquidazione. Ad esclusione dei **fabbricati di categoria D**, il cui gettito è destinato in parte al Comune di ubicazione ed **in parte all'Erario**, in relazione a tutti gli altri immobili detto gettito è **rivolto alle casse comunali**.

Sotto il profilo delle **aliquote** e delle fattispecie **imponibili**, **le regole della nuova Imu sono piuttosto simili** a quelle applicate negli scorsi anni; in particolare, le **abitazioni principali (diverse da A/1 – A/8 – A/9)** e le relative pertinenze continuano ad essere **esenti dal prelievo**.

Altre fattispecie **in passato esenti da Imu** oggi state riqualficate tra quelle **imponibili, per assorbire il prelievo Tasi**: si pensi, particolar modo, ai fabbricati **rurali strumentali** che sono divenuti **imponibili** (seppure con una **aliquota ridotta**, che al massimo può risultare pari allo 0,1%), così come gli **immobili costruiti e invenduti** (sino allo scorso anno **erano soggetti alla Tasi** e, da quest'anno, divengono **imponibili Imu** con aliquota massima dello 0,25%).

Per l'Imu è prevista un'**aliquota di base**, fissata allo **0,86 per cento**, che i Comuni possono **ridurre sino all'azzeramento** (con l'eccezione dei **fabbricati D**, per i quali il prelievo non può essere inferiore alla quota erariale dello 0,76%) ovvero **incrementare sino al livello massimo del 1,06%**. Al riguardo va ricordato che i Comuni che già in passato avevano applicato la **maggiorazione Tasi** dello 0,08% possono mantenere **anche oggi questa maggiorazione a valere sull'Imu**, per le stesse fattispecie impositive per le quali risultava in passato applicabile.

Sulle **modalità di calcolo** per tributo dovuto **nulla di nuovo**: l'Imu va **calcola sui mesi di possesso**. A norma dell'[articolo 1, comma 761, L. 160/2019](#) l'imposta è dovuta per anni solari, **proporzionalmente alla quota** e ai **mesi** dell'anno nei quali si è protrato il **possesso**.

A tal fine il mese durante il quale il possesso si è **protrato per più della metà dei giorni** di cui il mese stesso è composto è **computato per intero**. Il giorno di **trasferimento del possesso** si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta **interamente a suo carico** nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Quindi, ad esempio, se il contribuente ha acquistato il fabbricato il giorno **16** del mese di settembre, l'imposta andrà rapportata ai **4 dodicesimi dell'imposta complessivamente dovuta**, visto che **il mese di settembre rileva per intero** (lo **scorso anno**, vista la **diversa formulazione normativa**, si sarebbe stati nell'indecisione se considerarlo o meno).

Il versamento del tributo comunale va effettuato alle **consuete scadenze**:

- entro il **16 giugno** era dovuto il versamento in acconto, per quest'anno calcolato transitoriamente ([articolo 1, comma 762, L. 160/2019](#)) prendendo a riferimento la **metà dell'Imu e Tasi** versata lo scorso anno, sulla base dei **chiarimenti forniti dalla circolare 1/DF/2020**;
- entro il prossimo **16 dicembre** i contribuenti dovranno invece provvedere al versamento a **saldo**. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale **conguaglio sulla prima rata versata**, sulla base delle **delibere pubblicate sul sito internet del Ministero delle Finanze**. Sul punto, come detto, potrebbe esservi la necessità di un **ulteriore conguaglio** entro il **28 febbraio 2021**.

Per eseguire il **versamento** dell'Imu e della Tasi è possibile utilizzare:

- gli **appositi bollettini** postali, ovvero in alternativa,
- il **modello F24** nella sezione "**Imu e altre imposte locali**", ricordando che gli importi da indicare sul modello F24 devono essere **arrotondati all'unità di euro** e occorre verificare sul regolamento comunale quale sia la **soglia per il minimo di versamento**.

Il modello F24, a differenza dei bollettini postali, offre la possibilità di **utilizzare in compensazione eventuali** crediti d'imposta vantati dal contribuente, **anche qualora sia stato presentato il modello 730**, se il contribuente ha indicato nel quadro "I" l'ammontare del

credito che si è tenuto a disposizione.

Il **Decreto Rilancio** ha introdotto una (ipotetica) riduzione del **20%** se si sceglie di versare rilasciando una autorizzazione permanente **all'addebito diretto** del pagamento su **conto corrente bancario o postale** ([articolo 118-ter D.L. 34/2020](#)).

Va però evidenziato che **tale soluzione è praticabile solo nel caso in cui il Comune abbia deliberato in tal senso** (e risultano **pochi i Comuni** che hanno scelto questa strada).